



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**CONVERSIONE IN LEGGE
DECRETO "SOSTEGNI TER"**
(Legge 28 marzo 2022, n. 55)

Legge 28 marzo 2022, n. 55 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante *"Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico"* (cd. decreto "Sostegni Ter") - [Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2022, S.O. n. 13](#); le modifiche apportate dalla presente legge di conversione al decreto-legge originario (entrato in vigore il 27 gennaio 2022, e su cui si è riferito con [nota del 28 gennaio 2022](#)) hanno efficacia dal 28 marzo 2022.

Sommario

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI	4
1. Attribuzione di uno specifico codice ATECO alle imprese operanti nel settore dell'organizzazione di matrimoni ed eventi privati ed alle attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio (art. 3, commi 2-bis e 4-bis)	4
2. Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio (art. 2)	4
3. Rafforzamento dell'azione dei confidi in favore delle PMI (art. 10-bis)	5
4. Disposizioni finalizzate allo sblocco degli avanzi di amministrazione per rilanciare l'economia cittadina nelle aree urbane più disagiate (art. 13-bis).....	5
5. Disposizioni urgenti di adeguamento alla normativa europea (art. 27, comma 1-bis)	6
6. Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche: modifiche al codice penale e all'articolo 119 Decreto Rilancio (Superbonus) (art. 28-bis)	6
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE	8
1. Sospensione dei versamenti tributari (art. 1, commi 2 e 3)	8
2. Credito d'imposta per il settore del commercio di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (art. 3, comma 3)	9
3. Modifiche alla disciplina sulla rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020 – Neutralità ai fini civilistici (art. 3, comma 3-bis)	9
4. Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali (art. 5-bis)	11
5. Estensione del regime fiscale dei pensionati neo-residenti (art. 6-ter)	11
6. Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura e del termine della messa a disposizione della dichiarazione precompilata 2022 (art. 10-quater)	12
7. Rimessione in termini per la "Rottamazione-ter" e "Saldo e Stralcio" (art. 10-quinquies)	13
8. Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili colpiti da eventi sismici (art. 22-bis).....	14

9. Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche (art. 28, commi 1-bis, 2, 3, 3-bis e 3-ter).....	14
10. . Imposta sulle transazioni finanziarie e compensazione orizzontale delle imposte alla luce del decreto legge n. 13 del 2022 (art. 28, comma 3-bis).....	17
11. Termini di utilizzo dei crediti d'imposta sottoposti a sequestro penale (art. 28-ter).....	17
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE	18
1. Nomadi digitali non appartenenti all'Unione Europea (art. 6- <i>quinquies</i>)	18
2. Trattamenti di integrazione salariale (art. 7, comma 1 - Allegato I).....	18
3. Lavoro delle persone con disturbi specifici di apprendimento (art. 7, commi 2- <i>bis</i> - 2- <i>quinquies</i>)	21
4. Somministrazione di lavoro a tempo determinato superiore a 24 mesi (art. 23- <i>quater</i>)	21
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE	22
1. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator (art. 4, commi 2- <i>ter</i> - 2- <i>septies</i>)	22
2. Misure per il potenziamento delle risorse umane dell'INAIL (art. 20- <i>quater</i>).....	22
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA	23
1. Ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili (art. 15- <i>bis</i>).....	23
2. Modifica alla disciplina della Commissione tecnica PNRR-PNIEC (art. 17).....	24
3. Trattamento dei Raee (art.18-bis)	24
4. Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro (art. 23- <i>bis</i>).....	25
5. Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 28- <i>quater</i>)	25
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO	26
1. Fondo unico nazionale per il turismo (art. 4, comma 1, 2- <i>bis</i> e 3- <i>ter</i>).....	26
2. Riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (art. 4- <i>bis</i>)	27
3. Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili (art.5, comma 1).....	27
4. Buoni per servizi termali (art.6, comma 1- <i>bis</i>)	28
5. Acquisizione dei dati di cui al decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd decreto crescita) (art. 6- <i>quater</i>)	28
6. Disciplina dell'attività di turismo lattiero-caseario o vie del formaggio (art.26- <i>bis</i>) ..	28
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA	28

1. Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura (art. 8, comma 4- <i>bis</i>)	28
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE	28
1. Inabilità ormeggiatori e barcaioli (art. 23- <i>quinquies</i>).....	29
2. Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di trasporto di persone su strada (art. 24, commi 5- <i>bis</i> e 10- <i>bis</i>)	29
3. Misure urgenti per il settore ferroviario e autostradale (art. 25, commi 2- <i>bis</i> - 2- <i>quinquies</i>)	29
4. Misure a sostegno del settore della navigazione marittima (art. 25- <i>bis</i>).....	30
5. Misure urgenti in materia di mobilità sostenibile (art. 25- <i>ter</i>)	30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA	30
1. Proroga del termine relativo ai progetti di rigenerazione urbana nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (art. 13- <i>sexies</i>).....	31
2. Disposizioni in materia di PINQuA - Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (art. 13- <i>octies</i>)	31
DISPOSIZIONI IN MATERIA AGROALIMENTARE	31
1. Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo e vitivinicolo (art. 26)	31
2. Misure a sostegno dei produttori e contrasto allo spreco (art. 26- <i>ter</i>).....	32
3. Misure urgenti a sostegno del settore avicolo (art. 26- <i>quater</i>).....	32

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI

1. Attribuzione di uno specifico codice ATECO alle imprese operanti nel settore dell'organizzazione di matrimoni ed eventi privati ed alle attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio (art. 3, commi 2-bis e 4-bis)

Il nuovo comma 2-bis introduce una norma procedurale finalizzata all'inquadramento statistico delle attività economiche operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.

A tale fine l'ISTAT dovrà definire, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, una classificazione che consenta l'attribuzione di uno specifico codice ATECO a ciascuna delle attività economiche operanti nell'ambito del settore dell'organizzazione di matrimoni ed eventi privati.

Nell'attuale classificazione ATECO 2007, il codice 96.09.05 "Organizzazione di feste e cerimonie" raggruppa indistintamente tutte le attività economiche di organizzazione di eventi privati, come compleanni e matrimoni.

Il comma 4-bis, ai fini dello sviluppo di nuove modalità di valorizzazione e promozione del settore della vendita a domicilio, prevede che l'ISTAT, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, definisca, ai fini dell'attribuzione del codice ATECO, una classificazione merceologica delle attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, attualmente ricompresa nel codice ATECO 47.99.10 "Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta).

2. Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio (art. 2)

Restano confermate le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto legge in commento, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato "Fondo per il rilancio delle attività economiche", con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese che svolgono, in via prevalente, attività di commercio al dettaglio che abbiano registrato, nell'anno 2019, un ammontare di ricavi non superiore a 2 milioni di euro e subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019.

In sede di conversione in legge del provvedimento è stato precisato che, ai fini della determinazione del contributo, rileva la differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi **riferito al periodo d'imposta 2019**.

3. Rafforzamento dell'azione dei confidi in favore delle PMI (art. 10-bis)

L'articolo, inserito nella fase di conversione del decreto in commento, consente ai confidi destinatari delle risorse erogate in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), di utilizzarle per concedere anche finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici.

La misura amplia, pertanto, le possibilità di utilizzo di tali risorse pubbliche da parte dei confidi, originariamente destinate alla sola concessione di garanzie alle piccole e medie imprese.

Nel caso di finanziamento a valere su tali risorse, il confidi sarà tenuto a contribuire anche attraverso l'apporto di risorse proprie, in misura non inferiore al 20 per cento dell'importo del finanziamento stesso. E' inoltre previsto che, limitatamente alla quota parte del finanziamento erogata a valere sulle risorse pubbliche, questo venga concesso a tasso zero.

Viene demandata ad un decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle condizioni e dei criteri attuativi della misura, nonché degli specifici requisiti economico patrimoniali e organizzativi che i confidi "minori" (ossia quelli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 del Testo Unico Bancario), saranno tenuti a soddisfare per concedere i predetti finanziamenti. Si ricorda, infatti, che la normativa specifica di settore consente a questa tipologia di confidi esclusivamente l'attività di rilascio di garanzie.

Abrogato, inoltre, il termine del 31 dicembre 2021 entro cui – come previsto dal citato art. 1, comma 54 - il Ministero dello sviluppo economico avrebbe dovuto assegnare ai confidi eventuali risorse residue dalla ripartizione iniziale, rispetto alla dotazione originaria prevista dalla Legge di Stabilità 2014 (pari a 225 milioni di euro).

4. Disposizioni finalizzate allo sblocco degli avanzi di amministrazione per rilanciare l'economia cittadina nelle aree urbane più disagiate (art. 13-bis)

L'articolo 13-bis, introdotto in sede di conversione in legge del decreto, consente ai comuni di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia di utilizzare la quota libera e restante delle risorse già trasferite dal Ministero dello sviluppo economico (MISE), ai sensi dell'abrogato articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, ai fini dell'attuazione di interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano, con l'obiettivo di superare situazioni di crisi socio-ambientale in particolari aree sul territorio amministrato.

I Comuni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in commento, sono tenuti a trasmettere un programma di interventi di durata non superiore a due anni al MISE che, entro 45 giorni dal ricevimento, ne valuta la conformità all'obiettivo di recupero socio-ambientale.

Ogni anno i comuni dovranno presentare al MISE una relazione di sintesi degli interventi avviati e delle spese sostenute per i programmi approvati. Nel caso in cui i programmi di intervento non vengano trasmessi entro il termine indicato, o questi non siano approvati successivamente anche dalle amministrazioni comunali, le stesse dovranno versare le risorse assegnate all'entrata del bilancio statale, previa comunicazione al MISE.

5. Disposizioni urgenti di adeguamento alla normativa europea (art. 27, comma 1-bis)

Il comma 7-quinquies dell'articolo 10 del decreto-legge n.121 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n.156 del 2021, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni, di avvalersi della consulenza della Cassa depositi e prestiti per attività di assistenza e supporto tecnico-operativo, per la gestione di fondi e per attività strumentali o accessorie connesse, relativamente all'attuazione degli interventi finanziati dal Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Con il nuovo comma 1-bis, introdotto in sede di conversione, viene inserito il comma 7-novies nel citato articolo 10, prevedendo che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi della Cassa depositi e prestiti, e di società da essa controllate, **anche** per l'attuazione degli interventi pubblici previsti dal programma ReactEU, dal Fondo per la Transizione Giusta (Just Transition Fund), dai Fondi strutturali per il periodo 2021-2027, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, del Fondo complementare al PNRR, nonché per l'attuazione del Regolamento UE Euratom n. 1046/2018 (relativo alle regole finanziarie applicabili al bilancio comunitario) o di altri piani o strumenti di programmazione europea.

6. Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche: modifiche al codice penale e all'articolo 119 Decreto Rilancio (Superbonus) (art. 28-bis)

L'articolo 28-bis ripropone integralmente il contenuto dell'articolo 2 del decreto legge 25 febbraio 2022, n. 13 avente ad oggetto misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, riguardanti la disciplina sulla cessione dei crediti di imposta e l'imposta sulle transazioni finanziarie (cd decreto Antifrodi-bis, su cui si è riferito con [nota del 1° marzo 2022](#), di cui si riportano i contenuti per comodità di lettura) e del quale ne è disposta contestuale abrogazione.

La disposizione in commento introduce alcune modifiche al codice penale. In particolare:

- estende l'istituto della cd **confisca allargata**, di cui all'articolo 240-bis del codice penale, ai reati di truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, numero 1, del codice penale) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis del codice penale);

- nell'ambito delle "erogazioni pubbliche" di cui al suddetto **articolo 640 bis** del codice penale inserisce anche le "sovvenzioni"¹;
- amplia l'ambito applicativo dell'articolo 316-bis del codice penale - "Malversazione di erogazioni pubbliche" ai "finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità"²;
- modifica l'articolo 316-ter del codice penale - "Indebita percezione di erogazioni pubbliche" - prevedendo che il reato si configuri in caso di indebita percezione non solo di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, ma anche in caso di "sovvenzioni"³.

Particolare rilievo assumono le misure sanzionatorie introdotte dal **comma 2**, che mirano al contrasto delle frodi nell'ambito dei sistemi di incentivazione per l'efficienza energetica.

Viene innanzitutto inserito all'articolo 119 del decreto Rilancio, il nuovo comma 13-*bis*.1, il quale introduce rilevanti sanzioni a carico del tecnico abilitato, nei casi di falsità connesse al rilascio dell'asseverazione della congruità delle spese. Nel dettaglio, viene prevista la sanzione della reclusione da due a cinque anni e della multa da 50.000 euro a 100.000 euro, nei casi in cui il tecnico abilitato esponga informazioni false o ometta di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso, ovvero attesti falsamente la congruità delle spese nelle asseverazioni previste per: detrazione del 110 per cento, recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica, eliminazione di barriere architettoniche.

¹ Il nuovo articolo 640 bis – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - recita pertanto: "La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee"

² Il nuovo articolo 316 bis – Malversazione di erogazioni pubbliche – recita pertanto: "Chiunque estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

³ Il nuovo articolo 316 ter – Indebita percezione di erogazioni pubbliche – recita pertanto: "Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 (3) si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

Si dispone poi che, nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto, per sé o per altri, la pena sia aumentata.

Ulteriore misura introdotta dal suddetto comma 2, riguarda il rafforzamento dei requisiti delle polizze di assicurazione della responsabilità civile che devono stipulare i tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni. La norma interviene modificando il comma 14 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020. In particolare, viene eliminata la norma che stabiliva che le predette polizze dovessero avere un "massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro". In luogo di tale disposizione viene previsto che i medesimi soggetti debbano stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile "per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni".

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1. Sospensione dei versamenti tributari (art. 1, commi 2 e 3)

La disposizione in commento, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione in legge, prevede la sospensione dei versamenti tributari, in scadenza nel mese di gennaio 2022, per i soggetti le cui attività sono vietate o sospese ai sensi dall'articolo 6, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2021, n.221 (c.d. decreto "festività")⁴.

In particolare, la sospensione opera a favore dei soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, che presentano congiuntamente le seguenti condizioni:

- abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato;
- svolgano attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Per tali operatori economici, pertanto, sono sospesi i termini che scadono nel mese di gennaio 2022, relativi a:

- versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- versamenti relativi all'IVA.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, non più entro il 16 settembre 2022 (come previsto nel

⁴ Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in commento fa espressamente riferimento alle attività "vietate o sospese fino al 31 marzo 2022 ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto legge 24 dicembre 2021, n.221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n.11". L'articolo 6, comma 2 richiamato sospende le suddette attività "fino al 10 febbraio 2022". Le due disposizioni pertanto presentano un disallineamento temporale presumibilmente dovuto alla sovrapposizione temporale dei due iter di conversione in legge.

decreto legge originario), ma entro il **16 ottobre 2022**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Credito d'imposta per il settore del commercio di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (art. 3, comma 3)

La disposizione, che non ha subito modifiche nel corso della conversione in legge, estende, per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la misura per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino, di cui all'art. 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria.

In particolare, la misura trova applicazione, per il suddetto periodo d'imposta, oltre che alle imprese "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)", anche alle attività identificate dai seguenti codici ATECO:

- 47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati;
- 47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in negozi specializzati;
- 47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati.

Come noto, la citata disposizione riconosce un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino (di cui all'art. 92, comma 1, del TUIR), eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio. Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino, nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio, devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 250 milioni di euro, a valere sull'annualità 2022, con un incremento dunque, rispetto alla previgente disposizione (limitata all'industria tessile e della moda), di 100 milioni di euro.

Il beneficio in esame, si ricorda, trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato, adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19".

3. Modifiche alla disciplina sulla rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020 – Neutralità ai fini civilistici (art. 3, comma 3-bis)

Il comma 3-bis dell'articolo 3, aggiunto in sede di conversione del decreto, mediante l'inserimento del nuovo comma 624-bis all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), apporta alcune modifiche alla disciplina sulla rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020, di cui al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (c.d. decreto "Agosto").

3.1. Disciplina sulla rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020 – decreto "Agosto"

Si ricorda che l'art. 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (decreto c.d. "Agosto") ha previsto, a favore delle imprese assoggettate a IRES (società di capitali ed enti commerciali), che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare la **rivalutazione** dei beni d'impresa e delle partecipazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Inoltre, il succitato art. 110, al comma 8, ha previsto, a favore delle imprese assoggettate a IRES (società di capitali ed enti commerciali), inclusi i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la facoltà di avvalersi del **riallineamento** (ossia di adeguare i valori fiscali ai maggiori valori civilistici dei beni relativi all'impresa) anche per l'avviamento e per le altre attività immateriali, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (i beni devono essere presenti anche nel bilancio 2020).

3.2. Modifiche alla disciplina sulla rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020 – Legge di Bilancio 2022

La legge di Bilancio 2022, mediante l'aggiunta al succitato art. 110 del comma 8-ter, ha stabilito che la deduzione, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, del maggior valore imputato al valore di avviamento o ai marchi di impresa, debba essere effettuata, invece che in misura ordinaria, non superiore ad un diciottesimo, in misura ridotta non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo.

Tuttavia, il contribuente (comma 8-quater del succitato art. 110) può continuare la deduzione ordinaria degli ammortamenti sulle attività immateriali in questione, applicando un'imposta sostitutiva sui maggiori valori imputati con le aliquote, suddivise per scaglioni, del 9 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, dell'11 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni e fino a 10 milioni di euro e del 13 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 10 milioni di euro.

Poiché la decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2022 è retroattiva (dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti), in considerazione dei rilevanti impatti sulle decisioni di investimento delle imprese, **in via opzionale, la medesima legge di Bilancio 2022 ha previsto che gli interessati possano revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina dell'articolo 110 del decreto "Agosto", esercitando il diritto alla restituzione delle imposte sostitutive versate.**

3.3. La novità introdotta in sede di conversione in legge del decreto legge n. 4 del 2022.

Il comma 3-bis dell'art. 3, aggiunto in sede di conversione del decreto, mediante modifica della Legge di Bilancio 2022, **consente, ai soggetti i quali hanno optato per la**

revoca della rivalutazione fiscale di beni di impresa già effettuata, di rendere l'operazione neutrale anche dal punto di vista civilistico, attraverso l'eliminazione degli effetti dal bilancio.

4. Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali (art. 5-bis)

Il nuovo articolo 5-bis, aggiunto in sede di conversione in legge del decreto, consente l'applicazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, di cui all'art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, del c.d. decreto "Agosto" agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022, in favore di tutti gli operatori economici, indipendentemente dalle modalità di effettuazione dell'ammortamento⁵.

5. Estensione del regime fiscale dei pensionati neo-residenti (art. 6-ter)

La disposizione, introdotta in sede di conversione in legge del decreto, estende l'opzione per l'imposta sostitutiva, già prevista dall'articolo 24-ter del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la loro residenza in uno dei comuni italiani con popolazione fino a 20.000 abitanti delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, **o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge n.189 del 2016 (interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016, del 18 gennaio 2017), o in uno dei comuni** interessati dagli stessi eventi del **6 aprile 2009, aventi anche in questi casi una popolazione non superiore a 20.000 abitanti.**

In particolare, le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la loro residenza in uno dei comuni interessati dai predetti eventi sismici, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, a una imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

⁵ Di seguito una breve ricostruzione del quadro normativo delle precedenti disposizioni succedutesi nel tempo in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali:

- la Legge di Bilancio 2022 è intervenuta sulla disposizione, di cui al citato articolo 60, comma 7-bis, disponendo che la sospensione temporanea in parola sia estesa all'esercizio successivo (2021), per i soli soggetti che, nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del c.d. decreto "Agosto"), non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni in parola;
- il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (cd. decreto "Milleproroghe") ha stabilito che la sospensione temporanea in oggetto sia estesa, per il medesimo esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, per tutti i soggetti, non più solo per quelli che non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni.

6. Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura e del termine della messa a disposizione della dichiarazione precompilata 2022 (art. 10-quater)

Come noto, l'art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. decreto "Rilancio"), consente ai contribuenti, i quali sostengono spese in materia di recupero edilizio e di miglioramento energetico, per cui beneficiano di una detrazione di imposta IRPEF⁶, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

- per un contributo, in termini di sconto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, i quali possono recuperarlo sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi le banche e gli intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d'imposta, pari all'importo detraibile, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

I soggetti interessati sono tenuti a comunicare, telematicamente, all'Agenzia delle entrate, l'opzione per la cessione del credito a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto forma di sconto. L'opzione va comunicata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Con il Provvedimento del 3 febbraio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha previsto, **solo per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020**, che la comunicazione possa essere trasmessa entro il **7 aprile 2022**, anziché entro il 16 marzo 2022.

Con l'art. **10-quater**, aggiunto in sede di conversione in legge del decreto in commento, il predetto termine del 7 aprile 2022 è stato, ulteriormente, prorogato al **29 aprile 2022**.

Inoltre, con il comma 2 dell'articolo in commento, è stato prorogato, **al 23 maggio, per il solo anno 2022, il termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate rende disponibile telematicamente la dichiarazione precompilata**, relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente (rispetto al termine del 30 aprile stabilito in via generale dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.175).

⁶ Trattasi di: c.d. superbonus, di cui all'art. 119 del decreto Rilancio; recupero del patrimonio edilizio, di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d) del TUIR; efficienza energetica, di cui all'art. 14 del d.l. 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. "Ecobonus") e di cui all'art. 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio; adozione di misure antisismiche, di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del d.l. 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. "Sisma bonus") e di cui all'art. 119, comma 4 del Decreto Rilancio; recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1, commi 219 e 220, della l. 27 dicembre 2019, n. 160; installazione di impianti fotovoltaici, di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui all'art. 119, commi 5 e 6 del Decreto Rilancio; installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, di cui all'art. 16-ter del d.l. 4 giugno 2013, n. 63 e di cui all'art. 119, comma 8, del Decreto Rilancio; superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'art. 119-ter del decreto Rilancio

7. Rimessione in termini per la "Rottamazione-ter" e "Saldo e Stralcio" (art. 10-quinquies)

La disposizione, inserita in sede di conversione in legge del decreto in commento, prevede la rimodulazione dei termini per il versamento delle rate 2020, 2021 e 2022, relative alle seguenti definizioni agevolate:

- rottamazione-ter delle cartelle esattoriali (articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 e articolo 16-bis del decreto-legge n. 34 del 2019);
- definizione agevolata delle risorse proprie UE (articolo 5 del decreto-legge n. 119 del 2018);
- saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà economica (art. 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

In particolare, l'articolo in esame sostituisce il comma 3 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto c.d. "Cura Italia"), come modificato, da ultimo, dall'art. 1 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (decreto c.d. "Fisco e Lavoro")⁷.

Alla luce delle modifiche apportate in sede di conversione, il pagamento delle rate delle predette definizioni agevolate, da corrispondere negli anni **2020, 2021 e 2022** è considerato tempestivo e non determina la decadenza dal beneficio se effettuato integralmente:

- entro il **30 aprile 2022 (differimento del termine scadente in giorno festivo al 2 maggio)**, relativamente alle **rate in scadenza nell'anno 2020**;
- entro il **31 luglio 2022**, relativamente alle **rate in scadenza nell'anno 2021**;
- entro il **30 novembre 2022**, relativamente alle **rate in scadenza nell'anno 2022**.

È rimasta inalterata la disposizione in base alla quale il tardivo versamento cumulativo delle predette rate, **entro cinque giorni dalle citate scadenze**, non determina l'inefficacia della definizione agevolata.

Viene, inoltre, prevista l'estinzione delle procedure esecutive eventualmente avviate nei confronti dei soggetti che non sono riusciti a corrispondere le somme entro la precedente scadenza prevista dal decreto "Fisco e lavoro" (9 dicembre 2021), alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-ter, ovvero al 27 gennaio 2022.

Restano in ogni caso, definitivamente acquisite e non rimborsabili le somme eventualmente versate, a qualunque titolo, prima del 27 gennaio 2022.

⁷ Si ricorda, che il decreto "Fisco-lavoro" aveva previsto che il versamento delle rate scadenti nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere nel 2021, era considerato tempestivo – e non determinava la decadenza dal beneficio – se effettuato integralmente e al massimo con ritardo non superiore a cinque giorni, entro il 9 dicembre 2021.

8. Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili colpiti da eventi sismici (art. 22-bis)

La disposizione, inserita durante l'iter di conversione in legge del decreto, proroga l'esenzione IMU relativamente agli immobili inagibili ubicati nei comuni delle regioni dell'Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, colpiti dagli eventi sismici del 2012. In particolare, viene prorogata l'esenzione dal pagamento della predetta imposta, originariamente prevista dal comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e, comunque, non oltre il **31 dicembre 2022**.

9. Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche (art. 28, commi 1-bis, 2, 3, 3-bis e 3-ter)

L'articolo in esame è stato modificato nel corso dell'iter di conversione in legge del decreto, al fine di recepire le disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, avente ad oggetto misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, riguardanti la disciplina sulla cessione dei crediti di imposta e l'imposta sulle transazioni finanziarie (cd decreto Antifrodi-bis, di cui si riportano i contenuti per comodità di lettura).

9.1. *Disciplina della cessione dei crediti di imposta – Novità introdotta in sede di conversione in legge del decreto n. 4 del 2022.*

Con i nuovi commi 1-bis e 3-ter dell'art. 28 (nei quali sono state trasfuse le disposizioni dettate dai commi 2 e 4 del succitato art. 1 del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13), il Legislatore ha apportato delle modifiche alla disciplina della cessione:

- dei crediti di imposta, risultanti dalle operazioni di cui agli artt. 121 e 122 del decreto "Rilancio";
- dei crediti di imposta di cui agli artt. 1 e 4 del decreto legge n. 152 del 2021.

In estrema sintesi, la novità consiste nel fatto che, dopo la prima cessione del credito, quest'ultimo possa essere ceduto altre due volte, ma solo a banche e intermediari finanziari, iscritti all'albo o a imprese di assicurazione, autorizzate a operare in Italia.

Di seguito, si illustrano, in maniera dettagliata, le modifiche succedutesi in tema di disciplina delle cessioni dei crediti.

9.1.1 *Cessione dei crediti di imposta, risultanti dalle operazioni di cui agli artt. 121 e 122 del decreto "Rilancio"*

Disciplina previgente

Come noto, l'art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto "Rilancio") consente ai contribuenti, i quali sostengono spese in materia di recupero edilizio e di

miglioramento energetico, per cui beneficiano di una detrazione di imposta IRPEF⁸, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

- per un contributo, in termini di sconto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, i quali possono recuperarlo sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi le banche e gli intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d'imposta, pari all'importo detraibile, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

L'art. 122 del medesimo decreto, inoltre, prevedeva la possibilità, fino al 31 dicembre 2021, di cedere a terzi alcuni crediti d'imposta introdotti dal decreto "Rilancio"⁹, con meccanismi sostanzialmente analoghi a quelli previsti dall'art. 121. Il beneficiario del credito poteva optare, infatti, per la cessione del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente (a fronte, in tal caso, di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare), nonché gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Con il comma 1 dell'articolo 28 del decreto in esame, nella versione originaria, era stato introdotto, con decorrenza dal 7 febbraio 2022, **il limite di una sola cessione del credito di imposta**, al fine di evitare le catene di cessioni multiple. Il limite si applicava anche allo sconto in fattura, nel momento in cui questo si trasformava in credito di imposta per l'impresa. Durante l'iter di conversione in legge del decreto, tale disposizione è stata oggetto di abrogazione.

Disciplina vigente

Con la disposizione dettata dal comma 1-bis, introdotto in sede di conversione in legge, è stato trasfuso, senza modifiche, il contenuto del comma 2 dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 13 del 2022.

Di conseguenza, **è stato mantenuto il limite di una sola cessione dei crediti di imposta, risultanti dalle operazioni di cui ai menzionati artt. 121 e 122 del decreto "Rilancio", fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, iscritti all'albo previsto**

⁸Trattasi di: c.d. superbonus, di cui all'art. 119 del decreto Rilancio; recupero del patrimonio edilizio, di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d) del TUIR; efficienza energetica, di cui all'art. 14 del d.l. 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. "Ecobonus") e di cui all'art. 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio; adozione di misure antisismiche, di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del d.l. 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. "Sisma bonus") e di cui all'art. 119, comma 4 del Decreto Rilancio; recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulizia o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1, commi 219 e 220, della l. 27 dicembre 2019, n. 160; installazione di impianti fotovoltaici, di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui all'art. 119, commi 5 e 6 del Decreto Rilancio; installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, di cui all'art. 16-ter del d.l. 4 giugno 2013, n. 63 e di cui all'art. 119, comma 8, del Decreto Rilancio; superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'art. 119-ter del decreto Rilancio.

⁹Trattasi dei seguenti crediti: credito d'imposta per botteghe e negozi, di cui all'art. 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia"); credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'art. 28 del Decreto Rilancio; credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all'art. 120 del Decreto Rilancio; credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'art. 125 del Decreto Rilancio.

dall'art. 106 del TUB, ovvero imprese di assicurazione, autorizzate ad operare in Italia.

Le banche e gli altri istituti finanziari, in ogni caso, non possono procedere all'acquisizione di detti crediti ove ricorrano i presupposti previsti per la segnalazione di operazioni sospette, anche in relazione alla cessione successiva alla prima.

Inoltre, mediante l'aggiunta all'art. 121 del comma 1-quater, è stato stabilito che i crediti, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo, non possono formare oggetto di cessioni parziali, successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate. A tal fine, al credito dovrà essere attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Tale nuova regola troverà applicazione per le comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate **a partire dal 1° maggio 2022.**

9.1.2. Cessione dei crediti di imposta di cui agli articoli 1 e 4 del decreto legge n. 152 del 2021 (art.28, comma 3-ter)

Come noto, l'art. 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, riconosce alle imprese del settore turistico, ricettivo e fieristico-congressuale¹⁰, un credito di imposta e un contributo a fondo perduto, a fronte di specifiche spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa¹¹, realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024.

Il credito d'imposta spetta nella misura massima **dell'80 per cento** delle spese sostenute, mentre il contributo è attribuito per un importo massimo di **40.000 euro** (eventualmente innalzabile, in presenza di specifiche condizioni).

L'art. 4 del medesimo decreto riconosce fino al 31 dicembre 2024, in favore di agenzie di viaggi e tour operator, un credito di imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro.

Con il nuovo comma 3-ter dell'art. 28 in esame (che riproduce, senza modifiche, il comma 4 dell'art. 1 del succitato decreto-legge n. 13 del 2022), **viene introdotto, anche per tali crediti di imposta, il limite di una sola cessione, solo per intero, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni** solo se effettuate a favore di

¹⁰ Segnatamente, l'articolo 1, comma 4 DL 152/2021 fa riferimento "alle imprese alberghiere, alle imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n.96, e dalle pertinenti norme regionali, alle imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici." Gli incentivi sono riconosciuti anche alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle attività imprenditoriali menzionate.

¹¹ Trattasi delle seguenti spese: interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica; interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e installazione dei cd. manufatti leggeri, purché funzionali all'incremento dell'efficienza energetica delle strutture e alla riqualificazione antisismica, ovvero all'eliminazione di barriere architettoniche; realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali; spese per la digitalizzazione.

banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. Le banche e gli altri istituti finanziari, in ogni caso, non possono procedere all'acquisizione di detti crediti ove ricorrano i presupposti previsti per la segnalazione di operazioni sospette, anche in relazione alla cessione successiva alla prima.

I contratti di cessione conclusi in violazione delle nuove disposizioni sono nulli.

La norma rinvia, infine, ad un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito del imposta.

10. Imposta sulle transazioni finanziarie e compensazione orizzontale delle imposte alla luce del decreto legge n. 13 del 2022 (art. 28, comma 3-bis)

L'imposta sulle transazioni finanziarie - che riguarda il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché le operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari partecipativi (c.d. "Tobin tax", di cui all'art. 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) - **è stata inserita, dal nuovo comma 3-bis dell'art. 28 in esame** (nel quale è stato trasfuso, senza modifiche, il comma 3 del succitato art. 1 del decreto n. 13), **tra quelle per le quali è possibile esercitare la compensazione orizzontale**, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

11. Termini di utilizzo dei crediti d'imposta sottoposti a sequestro penale (art. 28-ter)

Con l'articolo in esame, aggiunto durante l'*iter* di conversione in legge - che riprende interamente la disposizione già introdotta dall'art. 3 del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 - viene previsto che, nel caso in cui l'Autorità giudiziaria disponga il sequestro penale dei crediti d'imposta che possono essere oggetto di cessione, ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020 (c.d. decreto "Rilancio"), il beneficiario può utilizzare tali crediti solo dopo che siano cessati gli effetti del provvedimento cautelare.

In tal caso, il credito d'imposta sottoposto a sequestro può essere utilizzato entro i termini indicati, rispettivamente, dai citati articoli 121 e 122, aumentati di un periodo pari alla durata dello stesso sequestro, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti d'imposta previsto dalle medesime disposizioni.

Per lo stesso periodo restano fermi gli ordinari poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE

1. Nomadi digitali non appartenenti all'Unione Europea (art. 6-quinquies)

La disposizione, introdotta in sede di conversione, apportando delle modifiche al Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), include i nomadi digitali e i lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione Europea, tra i soggetti ai quali non si applicano le quote per l'ingresso in Italia ai sensi dell'art. 27 del T.U. In tale categoria rientrano i cittadini di un Paese terzo che svolgono un'attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano. Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano l'attività in Italia, non è richiesto il nulla osta al lavoro e il permesso di soggiorno- previa acquisizione del visto d'ingresso - è rilasciato per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilità di un'assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, e che vengano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale.

Attraverso l'emanazione di un successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento, saranno definiti le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del permesso, i limiti minimi di reddito del richiedente nonché le modalità necessarie per la verifica dell'attività lavorativa da svolgere.

2. Trattamenti di integrazione salariale (art. 7, comma 1 - Allegato I)

La legge amplia, all'Allegato 1 della disposizione in commento, l'elenco dei codici Ateco per i quali si applica l'esonero dal pagamento della contribuzione addizionale (ex artt. 5 e 29, comma 8, del D.lgs. n. 148/2015), ai datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e che operano nei settori di seguito indicati.

Si evidenziano, di seguito, **in grassetto** le attività introdotte in sede di conversione:

<u>Turismo</u>
<i>Alloggio (codici Ateco 55.10 e 55.20 e 55.30)</i>
<i>Agenzie e tour operator (codici Ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)</i>
<i>Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice Ateco 55.30)</i>
<u>Ristorazione</u>
<i>Ristorazione su treni e navi (codici Ateco 56.10.5)</i>
<i>Catering per eventi, banqueting (codici Ateco 56.21.0)</i>
<i>Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici Ateco 56.29)</i>

<i>Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici Ateco 56.30)</i>
<i>Ristorazione con somministrazione (codici Ateco 56.10.1)</i>
<u>Filiera HO.RE.CA.</u>
<i>Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati (codice Ateco 46.31)</i>
<i>Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne (codice Ateco 46.32)</i>
<i>Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili (codice Ateco 46.33)</i>
<i>Commercio all'ingrosso di bevande (codice Ateco 46.34)</i>
<i>Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno (codice Ateco 46.36)</i>
<i>Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie (codice Ateco 46.37)</i>
<i>Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi (codice Ateco 46.38)</i>
<i>Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco (codice Ateco 46.39)</i>
<i>Parchi divertimenti e parchi tematici (codici Ateco 93.21)</i>
<i>Stabilimenti termali (codici Ateco 96.04.20)</i>
<u>Attività ricreative</u>
<i>Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici Ateco 93.29.1)</i>
<i>Sale giochi e biliardi (codici Ateco 93.29.3)</i>
<i>Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici Ateco 93.29.9)</i>
<i>Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00)</i>
<i>Attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01)</i>
<i>Altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09)</i>
<i>Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94)</i>
<i>Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01)</i>
<i>Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09)</i>
<i>Altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)</i>
<i>Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici Ateco 94.99.20);</i>
<i>Attività di altre organizzazioni associative nca (codici Ateco 94.99.90)</i>
<u>Altre attività</u>
<i>Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici Ateco 49.31 e 49.39.09)</i>
<i>Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice Ateco 49.32.2)</i>
<i>Gestione di stazioni per autobus (codici Ateco 52.21.30)</i>
<i>Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (codici Ateco 49.39.01)</i>
<i>Attività dei servizi radio per radio taxi (codici Ateco 52.21.90)</i>
<i>Musei (codici Ateco 91.02 e 91.03)</i>
<i>Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (codici Ateco 52.22.09)</i>
<i>Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici Ateco 52.23.00)</i>
<i>Movimento merci relativo ai trasporti aerei (codice Ateco 52.24.1)</i>
<i>Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici Ateco 59.13.00)</i>
<i>Attività di proiezione cinematografica. (codici Ateco 59.14.00)</i>
<i>Organizzazione di feste e cerimonie (codici Ateco 96.09.05)</i>
<i>Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico (codice Ateco 10.52.00)</i>
<i>Produzione di prodotti di panetteria freschi (codice Ateco 10.71.10)</i>

Produzione di pasticceria fresca (codice Ateco 10.71.20)
Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati (codice Ateco 10.72.00)
Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili (codice Ateco 10.73.00)
Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie (codice Ateco 10.82.00)
Produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati) (codice Ateco 10.85.0)
Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici (codice Ateco 11.01.00)
Tessitura (codice Ateco 13.2)
Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento (codice Ateco 13.92.10)
Fabbricazione di articoli in materie tessili nca (codice Ateco 13.92.20)
Fabbricazione di altri prodotti tessili nca (codice Ateco 13.99)
Confezioni in serie di abbigliamento esterno (codice Ateco 14.13.1)
Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno (codice Ateco 14.13.2)
Confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima (codice Ateco 14.14.0)
Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento (codice Ateco 14.19.10)
Fabbricazione di articoli in maglieria (codice Ateco 14.3)
Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce (codice Ateco 15.1)
Fabbricazione di calzature (codice Ateco 15.20)
Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno (codice Ateco 16.21)
Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato (codice Ateco 16.22)
Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia (codice Ateco 16.23)
Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili) (codice Ateco 16.29.19)
Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero (codice Ateco 16.29.2)
Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio (codice Ateco 16.29.3)
Laboratori di cornici (codice Ateco 16.29.4)
Fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone (codice Ateco 17.1)
Fabbricazione di articoli di carta e cartone (codice Ateco 17.2)
Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media (codice Ateco 18.13.0)
Legatoria e servizi connessi (codice Ateco 18.14.0)
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (codice Ateco 23)
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) (codice Ateco 25)
Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (codice Ateco 28.22.09)
Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale (codice Ateco 30.99.0)
Fabbricazione di materassi (codice Ateco 31.03)
Fabbricazione di mobili per arredo domestico (codice Ateco 31.09.1)
Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi) (codice Ateco 31.09.2)
Finitura di mobili (codice Ateco 31.09.5)
Altre industrie manifatturiere (codice Ateco 32)
Riparazione trattori agricoli (codice Ateco 33.12.60)
Riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia (codice Ateco 33.12.70)
Riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive (codice Ateco 33.15.00)
Riparazione di altre apparecchiature nca (codice Ateco 33.19.09)
Costruzione di edifici residenziali e non residenziali (codice Ateco 41.20.00)
Riparazione di carrozzerie di autoveicoli (codice Ateco 45.20.20)
Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli (codice Ateco 45.20.30)

<i>Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi gli pneumatici) (codice Ateco 45.40.30)</i>
<i>Attività di design di moda e design industriale (codice Ateco 74.10.10)</i>
<i>Attività fotografiche (codice Ateco 74.20)</i>
<i>Organizzazione di convegni e fiere (codice Ateco 82.30)</i>
<i>Creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03)</i>
<i>Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa (codice Ateco 95.22.01)</i>
<i>Riparazione di calzature e articoli da viaggio (codice Ateco 95.23)</i>
<i>Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria (codice Ateco 95.24)</i>
<i>Riparazione di orologi e gioielli (codice Ateco 95.25.00)</i>
<i>Riparazione di strumenti musicali (codice Ateco 95.29.01)</i>
<i>Riparazione di articoli sportivi (codice Ateco 95.29.02)</i>
<i>Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie (codice Ateco 95.29.03)</i>
<i>Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso (codice Ateco 95.29.04)</i>
<i>Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca (codice Ateco 95.29.09)</i>

3. Lavoro delle persone con disturbi specifici di apprendimento (art. 7, commi 2-bis - 2-quinquies)

Le disposizioni, introdotte in sede di conversione, prevedono che, alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, siano assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione. Pertanto, l’inserimento lavorativo delle persone con DSA, in ambito privato, a partire dalle attività di selezione, è garantito senza alcuna forma di discriminazione e assicurando condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia dell’utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.

Le imprese devono prevedere che il responsabile dell’inserimento lavorativo aziendale, adeguatamente formato in materia di persone con DSA, predisponga l’ambiente più adatto per l’inserimento e la realizzazione professionale delle medesime, prevedendo l’applicazione di misure analoghe a quelle previste per la selezione per l’accesso nel pubblico impiego, o comunque che assicurino una tutela non inferiore.

Le misure compensative e dispensative di cui sopra sono applicate in ogni occasione di valutazione per l’accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all’esercizio di attività e professioni, nonché in ambito sociale.

4. Somministrazione di lavoro a tempo determinato superiore a 24 mesi (art. 23-quater)

La disposizione in commento proroga al 31 dicembre 2022 la possibilità di utilizzare lavoratori somministrati a tempo determinato per periodi superiori a 24 mesi, per il quale

l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, ai sensi di quanto previsto all'art. 31, comma 1, del d.lgs. 81/2015.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE

1. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator (art. 4, commi 2-ter - 2-septies)

L'articolo 4, al comma 2-ter e seguenti - inseriti nel corso dell'iter di conversione - dispone l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, esclusi i premi Inail, da riconoscersi per un massimo di cinque mesi anche non continuativi, a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione.

L'esonero, relativo al periodo di competenza aprile-agosto 2022 e fruibile entro il 31 dicembre 2022, è riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

È ammessa la cumulabilità dell'esonero con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

È stabilito, inoltre, che l'Inps provveda al monitoraggio della spesa massima - fissata, per il 2022, nella misura di 56,25 milioni - con comunicazione dei relativi esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze ed eventuale sospensione del riconoscimento dell'esonero in caso di scostamenti, anche prospettici, dal limite di spesa.

La norma dispone, infine, che l'esonero sia concesso in ottemperanza alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ("Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19") e nei limiti e alle condizioni previste nella comunicazione in questione. L'efficacia delle norme in commento è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

2. Misure per il potenziamento delle risorse umane dell'INAIL (art. 20-quater)

L'articolo 20-quater, introdotto in sede di conversione, proroga - dal 31 marzo 2022 al 31 ottobre 2022 - le disposizioni, introdotte dal Decreto Cura Italia (decreto-legge n. 18/2020, art. 10) e già differite dal Decreto Milleproroghe 2022 (decreto-legge n. 228/2021, art. 9, c. 7), che consentono all'Inail di avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ai fini del potenziamento delle risorse umane dell'Istituto per la gestione delle attività connesse all'emergenza da Covid-19.

Dal 1° novembre 2022, viene disposto che il personale sopra richiamato - per un massimo di 170 unità - possa essere utilizzato tramite l'attivazione, previa verifica di

idoneità, di contratti a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, anche in deroga alle norme sul contenimento delle spese in materia di impiego pubblico (decreto-legge n. 78/2010, art. 9, c. 28).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA

1. Ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili (art. 15-bis)

Il nuovo articolo 15-bis, introdotto in fase di conversione, riproduce, con le occorrenti modifiche di coordinamento, l'articolo 5 del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, che viene contestualmente abrogato. Di conseguenza, è stata disposta anche la soppressione dell'articolo 16 del decreto in commento, in quanto interveniva sulla medesima disciplina.

L'articolo mira a limitare gli extra-profitti realizzati da produttori di energia da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica a causa degli incrementi dei prezzi delle *commodities*.

In particolare, viene confermato – in via transitoria, dal 1° febbraio 2022 fino al 31 dicembre 2022 - un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:

- a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
- b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.

È poi disposto che i produttori interessati, previa richiesta da parte del Gse, debbano trasmettere, entro trenta giorni, una dichiarazione che attesti le informazioni necessarie, *"come individuate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente"*, Spetterà al Gse determinare – attraverso uno specifico meccanismo di *benchmark* tra prezzi di riferimento e prezzi di mercato, disciplinato dal comma 3 dell'articolo in commento - i valori congrui di riferimento.

Qualora vi sia uno scostamento in negativo, il GSE eroga il relativo importo al produttore. Nel caso, al contrario, lo scostamento eccedente rispetto ai valori congrui di riferimento, il Gse conguaglia o provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente. Le disposizioni non si applicano all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10% rispetto ai valori congrui di riferimento, limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.

2. Modifica alla disciplina della Commissione tecnica PNRR-PNIEC (art. 17)

La conversione in legge ha confermato, senza modifiche sostanziali, il potenziamento del meccanismo di funzionamento sia della Commissione Via-Vas che della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, finalizzato ad accelerare, in particolare, i processi autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e incrementare il livello di autosufficienza energetica del Paese.

In considerazione della necessità di accelerare le procedure di valutazione ambientale delle opere attuative del PNRR e del PNIEC, anche alla luce della instabilità sul mercato dei prodotti energetici, è stata introdotta una nuova disposizione che specifica come per il Ministero della transizione ecologica, il termine per procedere alla riorganizzazione dei propri uffici, è prorogato alla data del 30 giugno 2022.

In sede di conversione sono state apportate inoltre alcune modificazioni al funzionamento delle Commissioni tecniche disciplinate dall'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendosi, in primo luogo, che la Commissione VIA-VAS sia incrementata di 10 unità e che al presidente di detta Commissione competa la proposta di nominare fino a un massimo di sei componenti della Commissione quali componenti anche della Commissione PNRR-PNIEC. Sempre in sede di conversione, è stato specificato che le semplificazioni (previste dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), riguardo agli organi collegiali (degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale) e riferibili alla possibilità di questi di svolgere le proprie sedute in videoconferenza (purché sia garantita comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni), si applicano sino al 31 dicembre 2023 anche ai lavori istruttori svolti dai Commissari, nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori.

3. Trattamento dei Raee (art.18-bis)

In sede di conversione è stato inserito il nuovo articolo 18-bis che introduce misure straordinarie e temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE del Raggruppamento 3 "Tv e monitor" di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185. Tali misure sono volte a promuovere pratiche virtuose di recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare.

Nel dettaglio, è previsto che, per 12 mesi a partire dal 28 marzo 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione), il deposito temporaneo, nonché il deposito presso i centri di raccolta comunali e il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di apparecchi tv e monitor, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio rispetto a quello previsto dalla normativa vigente.

Quanto agli impianti di trattamento, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza, è consentito

l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale, ai sensi del codice dell'ambiente. La misura si applicherà anche agli impianti di recupero in autorizzazione semplificata, ferme restando le quantità massime fissate dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998, dal decreto ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002 e dal decreto ministeriale n. 269 del 17 novembre 2005.

Viene specificato, inoltre, che gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta purché abbiano i medesimi presidi ambientali e siano rispettate le norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto. Si precisa, infine, che le deroghe concesse dalla disposizione, relative allo stoccaggio dei RAEE, non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie.

4. Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro (art. 23-bis)

La norma dispone la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2022, della Convenzione firmata tra il Ministero del Lavoro e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro che prevede, in via più generale, la possibilità, per il Ministero, di avvalersi del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, anche al fine di assicurare la tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza.

5. Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 28- quater)

La norma riprende testualmente i contenuti dell'art. 4 del D.L.25 febbraio 2022 n.13 (c.d. decreto antifrodi-bis), di cui contestualmente se ne prevede l'abrogazione.

In particolare, la norma introduce il comma 43-*bis* all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022), con il quale si dispone che, per i lavori edili di importo superiore ai 70.000 euro indicati nell'Allegato X del D.lgs 81/08 (elenco dei lavori edili o di ingegneria civile), le agevolazioni previste:

- dagli artt. 119 (incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, colonnine di ricarica veicoli), 119-*ter* (detrazioni per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche), 120 (credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro) e 121 (opzione per la cessione dello sconto in luogo delle detrazioni fiscali) del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; dall'art. 16, comma 2 (proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e acquisto mobili) del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.90;
- dall'art. 1, comma 12 (detrazioni per sistemazione a verde, coperture a verde e giardini pensili) della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- dall'art. 1, comma 219 (interventi per il recupero o il restauro delle facciate esterne degli edifici) della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

possono essere riconosciute solo se, nell'atto di affidamento dei lavori, viene espressamente riportato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, che siano stati stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Si dispone poi che il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

I soggetti incaricati della presentazione, per via telematica, delle dichiarazioni (commercialisti, periti commerciali etc.) e i responsabili dei centri di assistenza fiscale, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, devono verificare anche che il contratto collettivo venga menzionato sia nel contratto di affidamento che nelle fatture emesse.

L'Agenzia delle Entrate, per le verifiche, potrà avvalersi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell'Inps nonché delle Casse edili.

La disposizione in commento acquisterà efficacia dal 27 maggio 2022 e verrà applicata ai lavori edili che saranno avviati successivamente a tale data.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

1. Fondo unico nazionale per il turismo (art. 4, comma 1, 2-bis e 3-ter)

Le modificazioni introdotte nell'iter di conversione del provvedimento in esame prevedono, al comma 1, un aumento – dai 100 milioni di euro inizialmente previsti a 105 milioni di euro – dell'incremento per l'anno 2022, della dotazione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 366 della legge 31 dicembre 2021, n.234 (legge di bilancio 2022). Tale incremento di dotazione è destinato: per 60,7 milioni di euro, a finanziare il costo della misura di decontribuzione per assunzioni nel turismo e negli stabilimenti termali to); di cui al successivo comma 2; per 5 milioni di euro alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all'esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti; per i restanti 39,3 milioni di euro a misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator - inclusi quelli costituiti o autorizzati successivamente al 1° gennaio 2020 – a condizione che questi abbiano subito una diminuzione media del fatturato nell'anno 2021 di almeno il 30 per cento rispetto alla media del fatturato dell'anno 2019.

Con la disposizione inserita al comma 2-bis vengono altresì destinati 2 milioni di euro, a valere sulla dotazione per l'anno 2022 del medesimo Fondo unico nazionale turismo di parte corrente, per azioni in favore di guide ed accompagnatori turistici titolari di partita IVA.

Con la disposizione inserita al comma 3-ter si istituisce invece un contributo in favore della regione Lombardia per investimenti in relazione allo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1, nella misura di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni per il 2023 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il relativo onere viene coperto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1 comma 368 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022).

2. Riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (art. 4-bis)

La disposizione in commento, introdotta in sede di conversione, ammette ai benefici del credito di imposta e del contributo a fondo perduto riconosciuti alle imprese turistiche¹², ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, anche le spese sostenute per gli interventi sulle installazioni di unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore, ove esistenti¹³.

3. Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili (art.5, comma 1)

La disposizione in commento - modificata in sede di conversione in legge del decreto - estende la platea dei beneficiari della misura del credito di imposta per i canoni di locazione ad uso non abitativo e affitto di azienda (ex art. 28 del decreto-legge n. 34 del 2020, c.d. decreto Rilancio), in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022, anche alle attività di gestione di piscine individuate dal codice ATECO 93.11.20.

¹²Tali benefici sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle imprese che esercitano attività agrituristica, alle imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici. Gli incentivi sono riconosciuti inoltre anche alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle predette attività imprenditoriali.

¹³ Le installazioni ammesse al beneficio sono quelle individuate dall'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Gli incentivi sono concessi - secondo l'ordine cronologico delle domande e fino ad esaurimento - nei limiti di spesa previsti, pari a: 100 milioni di euro per l'anno 2022; 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024; 40 milioni di euro per l'anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica, ai sensi del comma 10 del succitato articolo 1.

4. Buoni per servizi termali (art.6, comma 1-bis)

Il nuovo comma 1-bis - inserito nell'iter di conversione in legge del provvedimento - prevede che l'Agenzia nazionale per il turismo - ENIT riservi una percentuale dei propri piani promozionali a specifiche iniziative per il settore termale, anche utilizzando i dati messi a disposizione dal Ministero della salute, per diffondere gli studi effettuati sui benefici delle cure termali. Una ulteriore percentuale dei piani promozionali verrà dedicata alla promozione del turismo nei borghi e del turismo sostenibile. L'Agenzia dovrà altresì presentare annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.

5. Acquisizione dei dati di cui al decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd decreto crescita) (art. 6-quater)

La disposizione, inserita nell'iter di conversione in legge del provvedimento, prevede che i dati risultanti dalle comunicazioni alle questure territorialmente competenti degli alloggiati in esercizi alberghieri e altre strutture ricettive - di cui all'articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - vengano resi disponibili, in forma anonima e aggregata per struttura, al Ministero del turismo.

6. Disciplina dell'attività di turismo lattiero-caseario o vie del formaggio (art.26-bis)

L'articolo, introdotto nell'iter di conversione in legge del provvedimento, dispone che iniziative per far conoscere la rete di aziende aderenti al turismo lattiero-caseario - vie del formaggio - possano essere promosse dalle Regioni attraverso i propri canali informatici sul web e sul territorio.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

1. Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura (art. 8, comma 4-bis)

Il comma, inserito in sede di conversione in legge del provvedimento, stabilisce che - nelle more dell'adozione dell'intervento normativo di sostegno economico temporaneo (SET) in favore dei lavoratori che prestano a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli - le risorse per l'anno 2022 del Fondo all'uopo istituito, pari a 40 milioni di euro, vengano trasferite al Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, di cui al comma 1 dell'articolo 89 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Cura Italia)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

1. Inabilità ormeggiatori e barcaioli (art. 23-quinquies)

Si prevede che la dichiarazione di inagibilità al lavoro portuale degli ormeggiatori e dei barcaioli, ai fini della loro cancellazione dai registri di cui agli articoli 208 e 216 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, spetti esclusivamente al personale medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

2. Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di trasporto di persone su strada (art. 24, commi 5-bis e 10-bis)

Per il sostegno degli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale, in relazione agli effetti negativi creati dalla pandemia, e anche per favorirne gli investimenti aziendali, si prevede che le autorità competenti possano prorogare – nel limite massimo del 50 per cento della durata - i contratti di servizio pubblico in essere (art. 4, paragrafo 4 regolamento (CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007), anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare significativi investimenti, anche collegati al Piano nazionale di ripresa e resilienza, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. La proroga al contratto non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026.

Viene, inoltre, prorogato al 31 ottobre 2022 il termine ultimo per l'aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti dai Concessionari autostradali, nel rispetto delle relative delibere dell'Autorità di regolazione dei Trasporti, cui è stato subordinato l'adeguamento delle tariffe autostradali (art. 13, comma 3 D.L. 30 dicembre 2019, n.162, convertito con modificazioni dalla L. 8/2020).

3. Misure urgenti per il settore ferroviario e autostradale (art. 25, commi 2-bis – 2-quinquies)

Per sostenere il settore del trasporto ferroviario delle merci, anche in relazione all'aumento dei prezzi nel settore elettrico, le risorse stanziare per compensare gli oneri di servizio pubblico nel trasporto ferroviario di merci (art. 1, comma 294, della legge n. 190/2014) vengono incrementate di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno disciplinate, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea, le modalità di attribuzione delle risorse per le annualità dal 2023 al 2027. Le risorse che non saranno impiegate nella compensazione dei costi supplementari per i collegamenti da e verso il Sud del Paese, saranno destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo sarà ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati.

Viene, inoltre, autorizzata la spesa di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2031, in favore di ANAS S.p.A., a compensazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione, nell'anno 2021, della circolazione autostradale per l'emergenza COVID-19 e dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi per l'illuminazione pubblica delle strade.

4. Misure a sostegno del settore della navigazione marittima (art. 25-bis)

La disposizione in commento, introdotta in sede di conversione in legge del decreto, integrando l'art. 7 (conoscenze linguistiche) del D.lgs. 206/2007 in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, prevede, in via derogatoria, che la conoscenza della lingua italiana non sia requisito necessario per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o crocieristiche nazionali, adibite alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche per la comunicazione tra l'assistito e lo staff sanitario.

Per tali figure professionali che non parlano italiano, si prevede l'iscrizione presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal Presidente dell'Ordine nella cui circoscrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle suddette tipologie di navi.

Sulla base dello specifico monitoraggio relativo alla qualità dell'assistenza sanitaria fornita a bordo delle navi, il Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro del turismo, con decreto da adottare decorsi due anni a partire dal 28 marzo 2022 (data di entrata in vigore della legge in commento) e, successivamente, con cadenza biennale, può disporre la cessazione dell'applicazione della disposizione illustrata.

5. Misure urgenti in materia di mobilità sostenibile (art. 25-ter)

La disposizione, introdotta in sede di conversione in legge del provvedimento, consente anche alle province autonome di Trento e Bolzano di accedere alle risorse del "Fondo per la strategia di mobilità sostenibile" - istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (art. 1, comma 392, della legge 234/2021), con una dotazione complessiva di 2 miliardi di euro fino al 2034 -, per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, previsti dal pacchetto europeo "Fit for 55".

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA

1. Proroga del termine relativo ai progetti di rigenerazione urbana nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (art. 13-sexies)

Con l'articolo in commento, introdotto in sede di conversione, viene prorogato dal 31 marzo 2022 al 30 aprile 2022 il termine entro cui possono essere richiesti contributi per progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, a valere sulle risorse appositamente stanziare dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021, art. 1, commi 534-536). Si ricorda che tali risorse ammontano a 300 milioni di euro per l'anno 2022, e che esse sono dedicate a progetti da presentare al Ministero dell'interno da parte di: comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti; comuni che non risultano beneficiari dei contributi attribuiti dal Ministero dell'interno ai sensi del DPCM 21 gennaio 2021.

2. Disposizioni in materia di PINQuA - Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (art. 13-octies)

In sede di conversione è stato introdotto l'articolo 13-octies che consente alle province autonome di Trento e Bolzano di accedere ai fondi del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (c.d. PINQuA), istituito dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019, art. 1, commi 437-444) e successivamente confluito nel PNRR. Sono, quindi, resi disponibili per questi territori - inizialmente esclusi dal Programma - 30 milioni di euro per il finanziamento di interventi coerenti con le finalità del Programma stesso. Tali risorse saranno reperite tra le disponibilità eccedenti quelle già oggetto di assegnazione. Le proposte, massimo due per ciascuna Provincia, dovranno essere presentate all'Alta commissione appositamente istituita per la valutazione dei progetti PINQuA. Si ricorda che il Programma, volto principalmente al recupero e all'incremento degli immobili di edilizia residenziale pubblica, finanzia anche interventi di rigenerazione del tessuto socio-economico e di miglioramento dell'accessibilità, della sicurezza, delle dotazioni infrastrutturali, della coesione sociale e della qualità della vita urbana.

DISPOSIZIONI IN MATERIA AGROALIMENTARE

1. Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo e vitivinicolo (art. 26)

La disposizione è stata interessata da alcune modifiche in sede di conversione. In particolare, al comma 2 viene aggiunta, tra le circostanze alla base dei criteri previsti per la destinazione delle risorse del fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, la "*eventuale realizzazione di progetti di riduzione dell'uso delle gabbie*". La norma, in altri termini, si limita ad introdurre un principio di preferenza nella destinazione delle risorse del fondo, in favore delle imprese che abbiano maggiormente rispettato i criteri di sostenibilità ambientale e benessere animale nel loro *business plan*.

E' stato inoltre inserito il comma 4-*bis* con cui si consente, per i vini con Indicazione Geografica Tipica (IGP), il taglio, fino ad un massimo del 15%, con vini derivanti da uve raccolte al di fuori della zona di produzione, anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP, senza che ciò determini la perdita della specifica IGP.

2. Misure a sostegno dei produttori e contrasto allo spreco (art. 26-ter)

E' stata introdotta, in sede di conversione, l'articolo 26-ter ai sensi del quale, , per evitare gravi fenomeni di spreco alimentare, le operazioni di congelamento delle carni fresche vengano effettuate senza indebiti ritardi ovvero entro la data di scadenza relativa al prodotto refrigerato, purché le carni da destinare al congelamento siano sottoposte ad adeguate misure di controllo igienico sanitario.

La disposizione in esame si inquadra nell'ambito della legislazione relativa al controllo e all'igiene dei prodotti alimentari: tale sistema, regolato da disposizioni unionali quali il Regolamento (CE) 852/2004 ed il Regolamento (CE) 1169/2011, si basa sull'efficace applicazione delle procedure che si fondano sui principi del sistema HACCP.

Si segnala, comunque, che l'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

3. Misure urgenti a sostegno del settore avicolo (art. 26-quater)

L'articolo 26-quater, introdotto in sede di conversione, innalza, da 30 a 40 milioni di euro, la riserva delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito della influenza aviaria del 2021 e del 2022.